

-3332/16



*Esute*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

«Oggetto

*Fluoro*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10966/2014

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 3332

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 13/01/2016
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - PU
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 10966-2014 proposto da:

VD , elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR 17, presso l'avvocato PATRIZIA DEL  
NOSTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIO  
MAIORANA, giusta procura a margine del ricorso;

*h*

- ricorrente -

contro

2016

48

VM , in proprio e nella qualità di genitore  
esercitante la potestà sul figlio minore VCM  
, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIALE DEI PARIOLI 193, presso l'avvocato VALTER

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

MILITI (STUDIO DAMIANO COMITO), rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO GEMELLI, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 79/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MAIORANA AURELIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CRIMI GIUSEPPE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, nel giudizio intrapreso tra MV e DV ed avente ad oggetto il riconoscimento di un contributo per il mantenimento del minore in favore della madre oltre che il pagamento di quanto non versato fin dalla nascita, confermava le statuizioni del Tribunale quantificando in 800 euro mensili tale contributo e stabilendo la somma di e 10.000 a titolo di arretrati relativi alle spese sostenute dalla madre prima della formazione del titolo giudiziale di paternità naturale.

A sostegno della decisione assunta la Corte d'Appello ha affermato :

L'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado è stato regolarmente notificato ex art. 140 cod. proc. civ. presso l'abitazione di Messina via X

e l'avviso è stato regolarmente ricevuto dal padre definitosi convivente. Il dedotto trasferimento presso la casa di Contrada X non è stato provato. Dalla documentazione prodotta risulta un certificato di residenza del 28/10/05 presso tale indirizzo mentre in data 11/9/2001 il V è risultato residente ove il 6/10/2003 gli è stata notificata la citazione.

La qualificazione "padre convivente" non è stata impugnata con querela di falso. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è valida la notifica presso la casa di abitazione anche se non coincida con la residenza anagrafica e che, inoltre il rapporto di convivenza anche temporaneo può essere presunto salva la prova contraria posta a carico del destinatario della notifica che, nella specie, è mancata. Pertanto, anche ove si volesse ammettere che la residenza anagrafica fosse dove indicato dall'appellante la ricezione da parte del padre convivente rende irrilevante ogni indagine sulla predetta residenza anagrafica. Peraltro aggiunge la Corte d'Appello una notifica eseguita dopo la citazione presso la residenza anagrafica risultò negativa per effetto del trasferimento di residenza.

Infine l'appellante dalla costituzione tardiva non ha subito alcun vulnus al diritto di difesa dal momento che il disposto interrogatorio formale è stato reiteratamente rinviato oltre la costituzione dell'appellante non comparso volontariamente. Il provvedimento d'ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. è infine divenuto esecutivo in difetto di opposizione.

L'appellante ha potuto depositare i documenti relativi alla contrapposizione alla domanda di contributo al mantenimento del minore, contestata solo nel quantum. Quest'ultima determinazione è frutto della valutazione delle esigenze del

minore da ritenersi crescenti con il passare del tempo in correlazione con i redditi e la condizione economico patrimoniale delle parti. Nella quantificazione si è tenuto conto degli obblighi di contribuzione verso un altro figlio e della capacità reddituale della madre, inferiore a quella paterna.

La cifra relativa al rimborso pro quota delle spese affrontate dalla madre dalla nascita (7/7/2001) al novembre 2003 è stata determinata in via equitativa tendendo conto che le spese nei primi anni di vita del bambino sono ingenti e possono quantificarsi in 20000 euro all'anno per una coppia abituata ad un tenore di vita di una certa agiatezza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il V . Ha resistito con controricorso MV . Il ricorrente ha depositato memoria e presentato osservazioni scritte in ordine alla requisito del Procuratore generale. La controricorrente ha, con memoria dato atto che la Corte d'Appello di Messina ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello ed ha rimesso per la liquidazione delle spese del procedimento incidentale al giudizio di Cassazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di citazione e la conseguente

nullità dell'intero procedimento oltre che l'omesso esame sul fatto decisivo costituito dalla prova della mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario a causa del vizio di notifica.

Afferma il ricorrente che in ordine all'esistenza della relazione qualificata tra chi riceve l'atto e il destinatario la prova contraria può essere fornita anche mediante presunzione semplice. Nella specie tale prova è stata fornita mediante il certificato di residenza datato 12/6/2002 che indicava in altro indirizzo la residenza anagrafica. In tale indirizzo era anche ubicata la dimora effettiva. La circostanza era senz'altro nota alla V . Infine rileva il ricorrente che al padre non veniva consegnato l'atto ma soltanto l'avviso il cui valore non stato compreso dal ricevente. La pluralità degli indizi, la loro gravità, univocità e concordanza dovevano indurre la Corte ad una soluzione opposta.

Nel secondo motivo viene censurata la decisione di non rimettere in termini il ricorrente ex art. 294 cod. proc. civ. nonostante l'evidente invalidità della notificazione della citazione. La censura viene prospettata anche sotto il profilo dell'omesso esame circa un fatto decisivo costituito dalla mancata conoscenza dell'atto notificato. Nonostante la reiterata istanza motivata da impedimento incolpevole ed

ampiamente giustificata, la Corte d'Appello si è limitata a statuire "non ne ricorrono i presupposti".

Nel terzo motivo viene censurata la statuizione relativa al riconoscimento di un contributo a carico del ricorrente per il figlio minore sia sotto il profilo della violazione dei principi regolanti l'onus probandi, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sia per l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione della documentazione dei redditi e quella ipocatastale prodotta dal ricorrente.

La determinazione in ottocento euro mensili si è fondata esclusivamente sull'interrogatorio libero della V senza tener conto delle contrastanti allegazioni e prove dimesse dal ricorrente in quanto non a conoscenza del processo e dunque non costituito fino alla notifica del precetto.

Oltre ad ampia documentazione attestante la modestia dei redditi da lavoro ed i pesi dai quali sono gravati i due immobili di proprietà del V, non è stato considerato che il minore rimane con il padre per il periodo estivo e che quest'ultimo deve provvedere anche al mantenimento di altro figlio minore. Inoltre la signora V convive con un compagno benestante.

Peraltro ove il giudice avesse ritenuto insufficienti i riscontri probatori relativi alla situazione economico

patrimoniale delle parti, avrebbe dovuto provvedere a disporre indagini tributarie. La Corte d'Appello ha invece effettuato una valutazione pressoché arbitraria.

Nel quarto motivo viene censurata la statuizione relativa al rimborso della metà delle spese sostenute per il minore nella fase anteriore all'accertamento giudiziale della paternità in quanto determinato in via meramente equitativa e senza che sia stata fornita la prova del quantum richiesto.

Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sia in tema di rilievo probatorio della qualifica indicata nella relata relativamente a chi riceve l'avviso (ex multis 15973 del 2014) sia in ordine alla prova della non corrispondenza del luogo della notificazione come residenza effettiva (ex multis (Cas. 10107 del 2014)). Quanto al primo dei requisiti è necessario fornire la prova anche per presunzioni dell'insussistenza della qualifica e, nella specie, dell'insussistenza della convivenza. Quanto al secondo, il principio applicabile è analogo ma rafforzato dall'insufficienza della prova della non corrispondenza tra la residenza ritenuta dal notificante effettiva e quella anagrafica. Nella specie, la Corte territoriale ha svolto un insindacabile accertamento di fatto in ordine alle



allegazioni ed elementi di prova (sostanzialmente consistenti in produzioni anagrafiche) del ricorrente escludendone il rilievo probante e la capacità di superare l'espressa indicazione della relata idonea ad accertare sia l'effettività della residenza sia la piena idoneità giuridica del ricevente. Ha, conseguentemente svolto un esame esauriente e globale del materiale indiziario come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3703 del 2012). La dedotta circostanza della conoscenza da parte della V della diversa residenza anagrafica è stata in ricorso meramente affermata e, conseguentemente, non può essere valutata alla stregua di un fatto il cui esame sia stato omissso. Deve aggiungersi, peraltro, che al riguardo la motivazione della Corte territoriale è stata ampia e completa.

In ordine al secondo motivo deve rilevarsi l'insindacabilità della valutazione endoprocessuale svolta dalla Corte territoriale in ordine alla rimessione in termini e, nel merito, l'applicabilità dei medesimi principi sulla base dei quali è stato rigettato il primo motivo.

In ordine al terzo motivo devono svolgersi considerazioni analoghe a quelle già espresse. La Corte d'Appello ha determinato il contributo al mantenimento del minore sulla base di tutti i criteri indicati dalla legge : le esigenze del minore e la comparazione della situazione economico

patrimoniale delle parti. Per giungere a tale conclusione non era tenuta all'esame analitico della documentazione prodotta ben potendo selezionare, senza dover fornire puntuale giustificazione degli elementi ritenuti privi di rilevanza, le risultanze probatorie ritenute utili. Tale selezione è stata svolta con ampia ed esauriente motivazione. La diversa rilevanza probatoria attribuita dal ricorrente ai documenti prodotti introduce un sindacato di fatto del tutto precluso a questa Corte. (S.U. 24148 del 2013).

L'omesso espresso riferimento a una parte della documentazione della parte ricorrente non integra, di conseguenza il vizio dedotto ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., di natura processuale ma il contenuto della censura come già rilevato mira soltanto a sostituire alla valutazione del materiale probatorio complessivamente esaminato dal giudice di merito una conclusione diversa, sostituendo il giudizio del ricorrente a quello già insindacabilmente eseguito.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata ad escluderne l'ammissibilità, come può evincersi dalla massima della pronuncia n. 10847 del 2007: *"Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio*

convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo". (cfr. anche le successive 24048 del 200 e 21961 del 2010).

Il quarto motivo è del pari infondato. Ferme le considerazioni già svolte sulle condizioni economico patrimoniali delle parti che era superfluo ripetere (compresa quella relativa al carico per il ricorrente di un

altro figlio minore) la Corte ha svolto una valutazione equitativa fondata su circostanze esaurientemente evidenziate consistenti nel carico esclusivo per i primi due anni di vita del minore, sopportato dalla madre, accompagnato da una valutazione probabilistica delle spese necessarie sulla base dell'età del minore e della condizione economico patrimoniale di provenienza. L'obbligo di mantenere i figli minori sorge ex lege con la nascita, è a carico di entrambi i genitori in funzione della loro capacità contributiva, quando il figlio minore sia stato riconosciuto contestualmente da entrambi. Nell'ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, per la fase anteriore al riconoscimento, la misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico si fonda sulla natura solidale dell'obbligo di entrambi i genitori ex art. 148 e 261 cod.civ. (nella formulazione previgente, *ratione temporis* applicabile) e sul corrispondente diritto di regresso "per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali" (Cass. 1500 del 2005; 15756 del 2006; 23596 del 2006). La determinazione può essere equitativa (Cass. 22506 del 2010 in motivazione) e si fonda sugli esborsi sostenuti o verosimilmente sostenibili dall'unico genitore nel periodo considerato. La parte creditrice, attesa la natura del credito ed il suo fondamento

costituzionale e convenzionale non è tenuta a fornire il riscontro minuto delle spese sostenute, al pari di qualsiasi altra obbligazione di carattere meramente patrimoniale.

Il rigetto del ricorso impone l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali. Non possono essere liquidate quelle relative al giudizio incidentale svolto ex art. 373 cod. proc. civ. davanti la Corte d'Appello dal momento che la parte ricorrente non ha potuto interloquire su tale istanza essendo stata depositata successivamente alla scadenza del termine ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass. 3341 del 2009).

P.Q.M.

La Corte,


respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in E 4000 per compensi ed E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acerno)



Il Presidente  
(Dr. Fabrizio Forte)

